



AREA-A6

Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 138 del 12.03.2020

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E URGENTI IN RELAZIONE AL  
CONTENIMENTO ED AL CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS  
COVID-19**

Il Sindaco

CONSIDERATO il continuo evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che continua ad interessare l'ambito territoriale regionale valdostano;

CONSIDERATO altresì che appare opportuno e doveroso adeguare le misure precedentemente adottate anche in virtù dell'emanazione di nuovi atti governativi di natura emergenziale in tema di misure di reale contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica di cui sopra a livello territoriale comunale, vista la particolare capacità diffusiva virale del COVID-19;

CONSIDERATA, in particolare, l'emanazione del DPCM del 9/3/2020 che ha esteso le misure in precedenza valide solo nei territori soggetti a contenimento rafforzato anche in tutto il restante territorio nazionale e la successiva emanazione del DPCM del 11/3/2020 che ha ulteriormente incrementato le misure di contenimento del contagio;

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze di pari oggetto n. 97/2020, n. 101/2020 n. 131/2020 e ravvisata la necessità di adottare nuove ulteriori misure rafforzative di contenimento del contagio, in attuazione del più recente DPCM sopra citato;

DATO ATTO che, in conformità agli atti governativi di cui sopra sono state altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici e privati e vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

DATO ATTO altresì che, dalla data di efficacia del DPCM più recente sopra citato, cessano di produrre effetti le misure di cui ai precedenti DPCM del 8/3/2020 e del 9/3/2020 ove incompatibili con l'ultima decretazione d'urgenza;



VISTI gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 28 della Legge Regionale n. 54/1998 e s.m.i.;

### **ORDINA**

A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza e fino alla data del 3 aprile 2020, ferma restando l'eventuale necessità di eventuali ulteriori proroghe e fatte salve le prescrizioni delle richiamate ordinanze laddove non in contrasto con il presente provvedimento, le seguenti modifiche o integrazioni alla propria ordinanza n. 131/2020:

#### **ALTRE CASISTICHE:**

- la chiusura di tutti i parchi e aree verdi cittadini fatta eccezione per i Giardini Lussu, utilizzabili esclusivamente per il transito pedonale e per le due aree sgambamento/toilette cani situate in Corso Lancieri e in via Monte Emilius;
- sono sospese le richieste di residenza di persone provenienti da Comuni italiani non appartenenti alla Valle d'Aosta e da paesi stranieri; saranno valutati casi e situazioni eccezionali e debitamente documentati;
- la chiusura dei parcheggi Carrel, Consolata e De La Ville; in tale caso sarà comunque consentita l'uscita dei veicoli in sosta a far data dal 13/3/2020;
- il mantenimento in attività del parcheggio Ospedale Parini in regime di sosta gratuita a far data dal 13/3/2020;
- in considerazione della chiusura delle suddette strutture, è garantita la gratuità degli stalli di sosta a pagamento della Città di Aosta (zone blu) a far data dal 13/03/2020, nel rispetto dei limiti di sagoma contemplati dalla segnaletica stradale orizzontale ivi presente;
- la sospensione del servizio di pubblicità e affissioni a far data dal 13/03/2020; gli spazi già prenotati potranno essere usufruiti, ove possibile, entro la fine dell'anno in corso;
- il rinvio dell'attivazione del servizio di bike sharing a data successiva al termine del periodo di emergenza sanitaria;
- ai sensi del DPCM del 11/03/2020, art. 1, comma 1, punto 3, è abrogato il punto della propria ordinanza n. 131/2020 che consentiva l'apertura delle attività di parrucchiere e barbiere, dando atto che le stesse sono sospese fino al 25/03/2020;
- ai sensi del DPCM del 11/03/2020, art. 1, comma 1, punto 1, il punto della propria ordinanza n. 131/2020 relativo ai mercati è così modificato: la sospensione fino al 25/03/2020 di tutti i mercati settimanali, ivi compreso il mercato agricolo della Coldiretti e i posteggi fuori mercato, escluso il Mercato Coperto per quanto concerne la vendita di soli generi alimentari.

Di stabilire inoltre che:

- restano aperti gli spacci interni dell'Ospedale "Parini" e dell'Ospedale "Beauregard" a condizione che rispettino la distanza minima di sicurezza interpersonale di almeno un metro e che utilizzino i dispositivi di protezione previsti dalla decretazione governativa d'urgenza, fermo restando che gli stessi potranno essere utilizzati unicamente dal relativo personale e dai degenti;



Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente provvedimento cessano di produrre effetti le Ordinanze Sindacali n. 97/2020 101/2020 e 131/2020, laddove in contrasto con il presente provvedimento.

È fatto obbligo a tutte le Forze dell'Ordine e di Polizia Locale di rispettare la presente ordinanza e farla rispettare.

Eventuali violazioni alle prescrizioni fornite con il presente atto ordinativo, qualora non integranti estremi di più grave reato, saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.L. 23/2/2020 n. 6, come novellato dal D.L. n. 14 del 9/3/2020, per le violazioni commesse dai pubblici esercizi o dalle attività commerciali dei divieti previsti dalla decretazione governativa d'urgenza, salvo che non costituiscano reato, si applicano altresì le sanzioni della chiusura dell'esercizio o dell'attività per un periodo da 5 a 30 gg. ad opera del Prefetto.

Il presente atto in conformità alla normativa vigente verrà trasmesso anche ai fini della sua corretta applicazione a:

- 🕒 Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni Prefettizie;
- 🕒 Protezione Civile
- 🕒 Azienda USL
- 🕒 Comando Carabinieri
- 🕒 Questura della Valle d'Aosta
- 🕒 Guardia di Finanza
- 🕒 Corpo Forestale Regionale

È ammesso ricorso avverso il presente provvedimento contingibile e urgente al TAR della Valle d'Aosta entro 30 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla fine della pubblicazione.

In originale firmato:

Il Funzionario  
Fulvio Boero

Il Sindaco  
Fulvio Centoz



Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i. e dell'art. 7 del regolamento comunale di organizzazione.

Il Dirigente  
Fabio Fiore

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia conforme all'originale della presente ordinanza è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna.

Aosta, 12 marzo 2020

Il funzionario incaricato  
Davide Mammoliti